

SENT. N° **675/15**
 R.G. 10094/2010
 RG _____
 Cron. _____
 Rep. _____

TRIBUNALE DI VITERBO
 SEZIONE CIVILE

Udienza del 23 giugno 2015
 G.M. dott.ssa Fiorella Scarpato

Presenti i difensori delle parti i quali si riportano alle conclusioni di cui al separato verbale d'udienza.

Il Giudice

decide quindi la controversia dando lettura della motivazione e del dispositivo.
 Il Tribunale di Viterbo, sez. civ., in persona del G.M., dott.ssa Fiorella Scarpato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 10094/2010 del R.G.A.C., avente ad oggetto REVOCATORIA ORDINARIA, pendente

TRA

[REDACTED] (nata a Roma il **[REDACTED]**, c.f. **[REDACTED]**), E **[REDACTED]** (nato a Roma il **[REDACTED]**, c.f. **[REDACTED]**), elettivamente domiciliati in **[REDACTED]**, via della repubblica n. 24, presso lo studio dell'avv. Emanuela Borboni, rappresentanti e difesi dall'avv. Alessandro Ferri come da mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

[REDACTED] (nato a **[REDACTED]** il **[REDACTED]**), elettivamente domiciliato a Ronciglione, via Sutri n. 2, presso lo studio dell'avv. Bruno Nigro, dal quale è rappresentato e difeso come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

[REDACTED] (nato a **[REDACTED]** il **[REDACTED]** e residente a **[REDACTED]** via **[REDACTED]** n. **[REDACTED]**, **[REDACTED]** (nata a **[REDACTED]** il **[REDACTED]** e residente a **[REDACTED]** di **[REDACTED]**, via **[REDACTED]** n. **[REDACTED]**), E **[REDACTED]** (nato a Viterbo il **[REDACTED]**, residente a **[REDACTED]** via **[REDACTED]**), NELLA QUALITÀ DI EREDI DI **[REDACTED]** (nata a **[REDACTED]** il **[REDACTED]**)

CONVENUTI CONTUMACI

[REDACTED] LTD, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., con sede in **[REDACTED]**, c/o **[REDACTED]**, Gran Bretagna

CONVENUTA CONTUMACE

[REDACTED], IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., con sede legale in **[REDACTED]**, Gran Bretagna

CONVENUTA CONTUMACE

N.R.G. 10094/2010
 G.M. Fiorella Scarpato

MOTIVI DELLA DECISIONE

I sig.ri [redacted] e [redacted] hanno adito il Tribunale di Viterbo - sezione distaccata di Civita Castellana chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia nei loro confronti, in quanto creditori sulla base di un titolo esecutivo, dell'atto pubblico con il quale il sig. [redacted] aveva conferito la sua quota di proprietà, pari ad $\frac{1}{2}$, dell'immobile sito a [redacted] nel fondo del Gruppo Europeo di Interesse Economico denominato [redacted] GEIE e costituito dai sig.ri [redacted] e la società [redacted] Ltd.

Nella resistenza del solo [redacted] la causa, di natura documentale, veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.

In via preliminare ed assorbente va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c.

I sig.ri [redacted] e [redacted] nell'introdurre il presente giudizio notificavano l'atto di citazione anche alla sig.ra [redacted] ma la notifica non andava a buon fine in quanto, come emerge dalla relata, la stessa era ormai deceduta.

Pertanto alla prima udienza di comparizione e trattazione gli attori chiedevano un termine per effettuare la notifica nei confronti degli eredi e il giudice disponeva la rinnovazione della notificazione entro il 15 aprile 2011.

Tuttavia alla successiva udienza del 16 settembre 2011, in assenza dell'unico convenuto costituitosi, gli attori depositavano l'atto di citazione notificato rilevando, tuttavia, che la notifica aveva avuto esito negativo e pertanto chiedevano un nuovo termine che veniva concesso.

Alla seguente udienza del 13 aprile 2012 il giudice rigettava l'eccezione di estinzione del processo sollevata dal convenuto e il giudizio proseguiva.

Così ricostruito l'iter processuale va innanzitutto affermata la sostanziale inesistenza dell'atto di citazione originariamente notificato a [redacted], persona già deceduta.

Tale evenienza, in applicazione del principio di analogia, potrebbe essere equiparata all'ipotesi della nullità della citazione per erronea indicazione degli elementi stabiliti dal n. 2) dell'art. 163 c.p.c. la quale è emendabile attraverso la rinnovazione entro un termine perentorio ex art. 164 c.p.c..

Nella concreta fattispecie alla prima udienza tale termine perentorio veniva assegnato ma gli attori, ancora una volta erroneamente, provvedevano a notificare l'atto di citazione agli eredi collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio del de cuius, laddove tale possibilità è riconosciuta soltanto nel caso in cui il decesso sia intervenuto durante il processo.

Non avendo allora gli attori provveduto ad effettuare tale notificazione il processo non può che estinguersi in ragione del disposto di cui all'art. 164, comma II, c.c.

Peraltro allorché il giudice assegna, laddove come nel caso di specie gli è consentito, un termine perentorio, lo stesso deve essere rispettato dalla parte la quale ricorrendone i presupposti potrebbe al più essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c.; tuttavia nel caso di specie gli attori nulla hanno dedotto circa la non imputabilità limitandosi a chiedere semplicemente un nuovo termine.



Né il giudizio avrebbe un esito diverso alla luce delle disposto dell'art. 102 c.p.c. Invero considerato che l'acquirente del bene oggetto di azione revocatoria è litisconsorte necessario e che quindi la sig.ra [REDACTED], o meglio i suoi eredi, dovevano far necessariamente parte del giudizio correttamente alla prima udienza si assegnava un termine perentorio.

Tuttavia tale termine trascorreva senza che gli attori provvedessero correttamente a citare in giudizio i litisconsorti necessari con conseguente estinzione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. in mancanza di remissione in termini.

Le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate ai sensi del dm 55 del 2014 tenuto presente però che si tratta di una pronuncia in rito.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando:

A) dichiara l'estinzione del giudizio promosso da [REDACTED],

B) condanna gli attori nei confronti di [REDACTED] alla refusione delle spese di lite che liquida nella misura complessiva di € 6.800,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Viterbo all'udienza del 23 giugno 2015

Il Giudice
Fiorella Scarpato

